



COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO SERVIZI (AIUTO DOMESTICO-SOSTEGNO ECONOMICO-
ASSISTENZA ABITATIVA- ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E TRASPORTO) IN
FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS**

CAPO 1°

NORME GENERALI

ART. 1

- PRINCIPI - OBIETTIVI - FINALITA' -

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione Siciliana:

- a) promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e delle prestazioni rivolte a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- b) disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutici, riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicaps.

ART. 2

Nel quadro degli interventi e dei servizi in favore dei portatori di handicaps, previsti dalle L.R. n° 68/81, n° 16/86 e n° 33/91, il Comune ha il compito di realizzare servizi volti prioritariamente a garantire la permanenza del disabile nel gruppo familiare e sociale di appartenenza al fine di contenere processi emarginanti e di istituzionalizzazione.

ART. 3

Il Comune, su precise prescrizioni regionali, dopo aver proceduto al "censimento dei gravi" di tutte le età in collaborazione con famiglie, con l'U.S.L. n° 23, con le scuole e con Associazioni volontariato, programma interventi maggiormente rispondenti ai bisogni dei disabili ed alle loro famiglie.

ART. 4

DESTINATARI

(art. 13 L.R. n° 33/91)

Soggetti portatori di handicaps gravi, fisici psichici o sensoriali, anche se titolari di pensioni e indennità di cui alla legge n.18/80 ed alla L.R. n° 89/81, totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART. 5

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

I servizi che il Comune è tenuto a realizzare prioritariamente sono:

- 1) AIUTO DOMESTICO
- 2) SOSTEGNO ECONOMICO
- 3) ASSISTENZA ABITATIVA
- 4) ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS INSERITI IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, **ELEMENTARI** E MEDIE INFERIORI.

CAPO 2°

AMMISSIONE AL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO

ART. 6

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali:

- a) sollevamento dal letto e vestizione;
- b) pulizia personale e aiuto per il bagno;
- c) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento di esercizi fisici elementari idonei a migliorare l'autosufficienza;
- d) preparazione di un pasto caldo a domicilio e relativo imboccamento, per i disabili

che siano totalmente privi di supporto familiare.

Art.7

MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio di Aiuto domestico verrà reso ai soggetti portatori di handicaps al precedente art.4) residenti in questo Comune, che ne facciano richiesta all'Assessorato Servizi Sociali.

L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero tutore.

All'uopo, con idoneo provvedimento della Giunta Municipale, il Comune renderà noto, con pubblico manifesto da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, le modalità

per la presentazione delle istanze di ammissione e le caratteristiche del servizio.

Nella prima fase di attuazione del servizio, tenendo conto della indagine conoscitiva condotta dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, l'Assessorato ai Servizi Sociali invierà lettera di comunicazione sull'attivazione del servizio a coloro i quali, dal censimento di cui al precedente art. 3, risulteranno assistibili.

Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

1) certificazione sanitaria attestante il tipo di handicap;

2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare .

ART. 8

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'Equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. n° 23, avendo la prestazione "aiuto domestico" valore terapeutico, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Con periodicità almeno semestrale, la medesima Equipe verificherà se la permanenza del soggetto comporti regressione alla disabilità o aggravamento.

ART. 9

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Nel caso della insufficienza dei fondi disponibili per far fronte a tutte le richieste,

sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto avuto riguardo ai seguenti criteri, elencati secondo l'ordine di priorità:

- a) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del disabile in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70;

- b) livello di sufficienza del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario convivente:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 (con reddito fino a lire 20.000.000 con riduzione di punti 0,5 per ogni milione in più);

La Giunta Municipale procederà all'approvazione dell'elenco-graduatoria degli aventi diritto contenente altresì la determinazione dell'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'assistito secondo la tabella indicata al successivo art.10.

ART. 10

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio "aiuto domestico" è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del disabile, non superi l'ammontare imponibile di £ 20.000.000.

Il predetto limite, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 33/91, è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Non costituisce reddito la titolarità di pensioni e indennità ai sensi della legge n° 18\80 e della L.R. n° 89/81.

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del disabile alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% del costo individuale quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezzo il reddito medesimo; viene determinata nella misura del 50% del costo individuale quando il reddito supera il

predetto limite.

A maggiore esplicitazione di quanto sopra detto, in ordine alla gratuità ed alla partecipazione del nucleo familiare alla spesa occorrente, si riporta il seguente prospetto che scaturisce dal combinato disposto della L.R. n° 16\86 lettera a) con l'art. 13 della L.R. 33\91:

Componenti Nucleo familiare	Quota esente reddito imponibile	1 volta e mezza quot. es. 20%		oltre 50%
da 1 a 3	20.000.000	20.000.001	30.000.000	30.000.001
4 persone	24.000.000	24.000.001	36.000.000	36.000.001
5 persone	28.000.000	28.000.001	42.000.000	42.000.001
6 persone	32.000.000	32.000.001	48.000.000	48.000.001
7 persone	36.000.000	36.000.001	54.000.000	54.000.001

Art.11

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO

Il servizio è organizzato in modo destrutturato in quanto viene effettuato direttamente al domicilio dell'utente.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:

a) mediante gestione diretta;

b) mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito Albo Regionale.

ART. 12

PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio "Aiuto domestico" dovrà essere costituito da operatori in possesso del titolo di "Assistente agli handicappati".

Il rapporto operatore/assistito dovrà essere, ai sensi della L.R. 16/86, di:

1 assistente agli handicappati ogni 2 soggetti gravi;

1 assistente Sociale coordinatore ogni 20 assistenti agli handicappati.

ART 13

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AIUTO DOMESTICO.

Per ciascun assistito sarà predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente, di concerto con l'Equipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, un "piano d'intervento individuale". Ogni operatore dovrà fornire la prestazione al domicilio del disabile per due ore al giorno, giuste direttive regionali espresse con Circolare dell'Assessorato Enti Locali n° 1261 del 30.04.92. Ciascun assistito sarà provvisto di un apposito "libretto personale" nel quale verranno annotate, a cura dell'operatore incaricato, il giorno, le ore dell'intervento e la firma attestante la avvenuta prestazione.

L'operatore incaricato dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni riguardanti il tipo e la durata dell'intervento attenendosi al citato "piano di intervento individuale".

Art.14

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In alternativa alla gestione diretta, il servizio di "Aiuto domestico" può essere affidato, ai sensi degli art. 20 e 23 della legge regionale n° 22/86, mediante la stipula di convenzioni con Enti, Cooperative ed Associazioni indicate al superiore art. 12.

Ragioni *tecniche*, economiche e di opportunità politico-sociale oltre che di valenza

etico-sociale giustificano tale scelta per:

- la impossibilità del Comune di disporre del personale e dei relativi profili professionali adeguati all'entità ed alla evoluzione della domanda sociale da soddisfare;
- la necessità di pervenire attraverso il privato ad economie di bilancio (contenimento della spesa) e di gestione (maggiore efficienza) nonché di una migliore qualità del servizio;
- la possibilità di coinvolgere la società civile nelle sue varie espressioni nella fornitura del servizio.

Art.15 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà erogare:

- le modalità di erogazione del servizio "aiuto domestico";
- i corrispettivi del costo per il servizio reso;
- l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del Comune;
- il tipo di operatori da utilizzare;
- la durata della convenzione;
- le modalità di risoluzione dell'accordo e le modalità dell'eventuale rinnovo;
- il trattamento giuridico ed economico previsto per gli operatori;
- gli oneri sociali e organizzativi.

Art.16 CONTROLLI

L'attività di intervento della cooperativa o dell'Associazione affidataria del servizio di "aiuto domestico" dovrà svolgersi sotto il diretto controllo del Comune secondo i seguenti criteri:

- a) il piano di intervento per ciascun assistito è predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare;
- b) L'Assistente Sociale coordinatore, socio della cooperativa o iscritto all'Associazione, dovrà trasmettere settimanalmente il programma di intervento giornaliero, indicando gli operatori in servizio, i disabili da visitare, la durata e la frequenza delle prestazioni;
- c) L'Assessorato effettuerà, a cura del Servizio Sociale Professionale di concerto con

l'Equipe pluridisciplinare, con frequenza almeno semestrale, dei controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio all'effettiva esigenza dell'assistito e se la permanenza del soggetto disabile comporti regressione o aggravamento della disabilità;

L'Assessorato si riserva, inoltre, di effettuare, a cura del Servizio Sociale Professionale, visite periodiche senza preavviso presso il domicilio degli utenti per verificare se la cooperativa od Associazione affidataria del Servizio di "Aiuto domestico" rispetti nei tempi e nei modi le indicazioni espresse nei " piani di intervento individuali".

CAPO 3°

AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTEGNO ECONOMICO

Art.17

DESTINATARI

Soggetti portatori di handicaps individuati al precedente art.4).

Art.18

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio " sostegno economico" è alternativo al servizio "aiuto domestico" ed al ricovero presso servizi residenziali o Centri per " gravi" istituiti ai sensi della l.r. n.16\86 e trova luogo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile maggiore utilità rispetto al servizio di "aiuto domestico".

.ART. 19

MODALITA' DI ACCESSO

Il predetto servizio "sostegno economico" potrà erogarsi ai soggetti portatori di handicaps

che ne facciano richiesta all'Ufficio Solidarietà Sociale, su proposta del Servizio Sociale Professionale e su conforme parere dell'Equipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, qualora venga riconosciuta una maggiore utilità rispetto al servizio "aiuto domestico".

L'istanza potrà essere presentata dal capo-famiglia o, in caso di assenza o impedimento, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del disabile ovvero del tutore. Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione;

- 1) certificazione sanitaria attestante lo stato dell'handicap;
- 2) Attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 20

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente dopo avere condotto accurati accertamenti stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. n° 23, idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune, di concerto con la equipe pluridisciplinare, verificherà i risultati complessivi dell'intervento di "sostegno economico", con periodicità almeno semestrale relazionando all'uopo all'Assessore al ramo.

ART. 21

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Per le modalità di formulazione della graduatoria si rimanda al

precedente art. 9.

ART. 22

MISURA DELL' INTERVENTO

La misura del sostegno economico non può superare un terzo della indennità di accompagnamento erogabile dallo Stato.

ART.23

LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il limite di reddito del nucleo familiare per potere beneficiare del servizio "sostegno economico" non deve superare £ 20.000.000, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART.24

MODALITÀ' DI EROGAZIONE

All'inizio di ogni anno dovrà essere accreditato al Provveditore Economo un congruo fondo da rendicontare alla fine dell'anno finanziario.

L'erogazione del "sostegno economico" potrà avvenire all'inizio di ogni trimestre mediante assegno c/c postale intestato al beneficiario o ad un suo rappresentante.

Può essere consentita la somministrazione in denaro da parte del Provveditore Economo su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore.

Capo 4°

AMMISSIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA ABITATIVA

Art.25

DESTINATARI

- A) soggetti portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali;
- B) famiglie naturali e/o affidatarie di disabili che vivono in abitazioni di edilizia convenzionata o locate da privati o da enti pubblici.

Art. 26

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio "assistenza abitativa" consiste nella:

a) erogazione di contributi per:

- far fronte al pagamento di una quota parte del canone di locazione, non inferiore al 60%, fino alla concorrenza del canone stesso se il richiedente abita in un alloggio di Edilizia convenzionata;

- far fronte al pagamento di una quota parte del canone di locazione che non dovrà comunque superare il 50% dell'importo del canone corrisposto a privati e ad Enti Pubblici accertato mediante atti documentali;

b) assunzione dell'onere per l'acquisto di "ausili tecnici" nell'abitazione del disabile connessi al tipo di handicap, fino ad un massimo annuo di £ 600.000.

Detto contributo verrà concesso solo a condizione che tali ausili siano espressamente prescritti dall'Equipe pluridisciplinare con contestuale dichiarazione da parte della medesima Equipe che la fornitura degli stessi non sia di competenza dell'U.S.L.-

ART. 27 MODALITÀ' DI ACCESSO

Il servizio "Assistenza abitativa" verrà reso ai soggetti portatori di handicaps o alle loro famiglie che ne facciano richiesta all'Ufficio Solidarietà Sociale. Le istanze dovranno indicare la composizione del nucleo familiare e la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione :

- 1) certificazione sanitaria attestante lo stato dell'handicap;
- 2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 3) copia autenticata del contratto di locazione registrato o, in assenza, denuncia di contratto verbale di locazione rilasciata dall'Ufficio Registro di Ragusa;
- 4) preventivo di spesa per l'acquisto di ausilii tecnici.

Art. 28

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale dopo aver condotto accurati accertamenti stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente sarà richiesta all'Equipe pluridisciplinare della U.S.L. n° 23, idonea attestazione sul tipo e sul grado nell'handicap contenente anche l'accertamento per l'accesso a tale prestazione e la formulazione della diagnosi funzionale.

Relativamente all'assunzione di oneri per l'acquisto di ausilii tecnici il Servizio Sociale Professionale accerterà l'avvenuto acquisto relazionando all'uopo all'Assessore.

ART. 29

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà formulata apposita graduatoria, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale,

sulla base dei seguenti criteri di valutazione elencati secondo l'ordine di priorità:

a) livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del disabile ed in relazione al nucleo familiare naturale e/o affidatario

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70;

b) disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del disabile, rilevato, per espressa disposizione regionale, dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore X –

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE:

alloggio antigienico: punti 2;

alloggio superaffollato: da **2 a 3 persone** a vano utile.....2;

oltre **3 persone** a vano utile3

oltre 4 persone a vano utile..... 4 ;

c) livello di sufficienza del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario convivente:

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE : 20 (con reddito fino a lire 20.000.000 con riduzione di punti 0,5 per ogni MILIONE in più) -

ART. 30

LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il limite di reddito del nucleo familiare del disabile, per potere beneficiare del servizio "Assistenza abitativa" non deve superare £. 20.000.000, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Nel caso in cui il reddito imponibile del nucleo familiare del disabile superasse detto limite, l'ammontare del contributo previsto al superiore art. 28 , verrà ridotto del 20% o del 50% a seconda che se il richiedente rientra in una delle due fasce della compartecipazione al costo, secondo la tabella indicata sul superiore art.10.

CAPO 5°

NORME FINALI

ART. 31

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa occorrente per l'espletamento dei servizi: Aiuto Domestico - Sostegno Economico - Assistenza Abitativa di cui al presente Regolamento si provvederà con i contributi regionali previsti dalla L.R. n° 16/86, che saranno all'uopo richiesti annualmente e, nella misura non inferiore al 20% della spesa annua occorrente, a carico del bilancio comunale.

ART. 32

COORDINAMENTO - CONTROLLO - VERIFICA

Tutti i servizi di cui al presente regolamento faranno capo allo Ufficio Solidarietà Sociale - Settore VI - di questo Comune in ordine al coordinamento, al controllo ed alla verifica degli obiettivi.

Il Servizio Sociale Professionale, inoltre, curerà di aggiornare gli elenchi dei "gravi" presenti nel territorio attraverso rilevazioni periodiche coinvolgendo, ove possibile, le

Associazioni di volontariato, le Parrocchie, le scuole, gli Enti Pubblici, le famiglie ed i singoli cittadini.

CAPO 6°

AMMISSIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO

ART 33

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'assistenza igienico-personale e trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatori, ai soggetti inseriti in asili nido, nelle scuole materne, elementari medie inferiori, medie superiori e centri di formazione professionali con handicap tale da comportare condizioni di non autosufficienza sul piano motorio e/o mentale con mancato controllo sfinterico.

Art. 34

MODALITÀ' DI ACCESSO

Il servizio viene reso ai disabili residenti nel territorio del Comune di Ragusa inseriti negli asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori, medie superiori e centri di formazione professionale su segnalazione dei capi d'istituto e/o istanza della famiglia, all'Assessorato Servizi Sociali.

Dette richieste devono pervenire al Comune entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. Le istanze devono indicare la composizione del nucleo familiare, la residenza del disabile ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificazione sanitaria attestante il tipo dell'handicap;

2) attestazione dimostrativa del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

1

Art.35

CRITERI DI AMMISSIONE

Il Servizio Sociale Professionale di questo Ente, dopo aver condotto accurati accertamenti, stilerà una "scheda anamnestica" completa ed una relazione sulla condizione socio-economica-familiare del disabile.

Per ciascun richiedente, l'Equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. 23, dovrà rilasciare idonea attestazione sul tipo ed il grado dell'handicap e formulare la diagnosi funzionale.

L'ammissione al servizio dei soggetti richiedenti sarà disposta con apposito provvedimento della Giunta Municipale, previo "piano di intervento" predisposto dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. che indicheranno le prestazioni da erogare.

Eventuali casi urgenti, per comprovate e documentate esigenze, verranno ammessi al servizio, nelle more del regolare atto definitivo ammissione, su disposizione del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali.

ART.36

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO

Il servizio viene effettuato presso le strutture scolastiche dove risultano inseriti i soggetti portatori di handicap.

Ai sensi dell'art. **23** della L.R. n° **22/86** di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, il servizio può essere attuato con le seguenti modalità:

¹ articoli così modificati dalla delibera di C.C. n. 68 del 7-11-97

a) mediante gestione diretta;

b) mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed Associazioni o Cooperative non aventi fini di lucro iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 37

PERSONALE

Il personale da impiegare per l'erogazione del servizio di "assistenza igienico personale e trasporto" dovrà essere costituito da operatori in possesso del titolo di "assistente agli handicappati". Il rapporto operatori-assistenti dovrà essere, ai sensi della l.r. n.16\86 di:

- 1 assistente agli handicappati ogni 4-5 soggetti inseriti nel medesimo plesso scolastico.

All'uopo questo Ente inviterà i Presidi e i direttori didattici, ove possibile, a raggruppare i soggetti che necessitano di detto servizio in un unico plesso.

- 1 assistente sociale
- 1 autista con accompagnatore in rapporto al bacino di utenza.

Art.38

PIANO DI INTERVENTO

Il piano di intervento individuale contenuto in un libretto personale verrà predisposto dal Comune di concerto con l'equipe pluridisciplinare dell'USL in forme tali da costituire anche "strumento di controllo". Tale documento, costantemente al seguito dell'operatore cui l'assistito sarà affidato, dovrà essere aggiornato costantemente ed esibito ad ogni richiesta sia dell'autorità scolastica che dell'ufficio solidarietà sociale del Comune.

Verrà, comunque, restituito a questo Ente alla fine di ciascun mese in uno alla relazione di cui all'art.40.

Art. 39

Le prestazioni previste in favore dei suddetti soggetti consistono in:

- a) trasporto con mezzi adeguati e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale(assistente).
- b) aiuto nell'accesso e nell'uscita dalla scuola del disabile;
- c) sistemazione nel banco;
- d) aiuto fisico per l'espletamento di tutti gli atti vitali che l'handicap non consente: accompagnamento ai servizi igienici, pulizia della persona;
- e) imboccamento;
- f) ogni altro sostegno che la condizione soggettiva può richiedere ancorchè non espressamente previsto dal " piano di intervento individuale".

Art.40

VERIFICA DEL SERVIZIO

Mensilmente, a cura dell'assistente sociale, dovrà essere stilata una relazione dettagliata sui risultati conseguiti, sulla congruità dei piani di intervento individuali rispetto alle effettive necessità. La medesima assistente sociale dovrà verificare le complessive condizioni sia familiari che di inserimento scolastico dei vari soggetti.